

**AVVISO SULLE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA RELATIVE AL CONTRATTO DI MEDIAZIONE DI LINK SOLUZIONI S.R.L.**

**[Ai sensi del provvedimento UIC 29 aprile 2005 e dal Titolo VI del D.lgs. n. 385/1993]**

**Dati Mediatore Creditizio**

**Link Soluzioni S.r.l.**

Via G. Galilei, 13/1 – 31057 Silea (TV).

Recapiti telefonici: Tel.0422.363163 Fax. 0422.1836045.

Sito Internet: [www.linksoluzioni.it](http://www.linksoluzioni.it).

C.F./P.IVA/R.I. TV 03828860266 – Capitale sociale € 300.000 i.v.

Mediatore Creditizio iscritto nell'elenco dei mediatori creditizi tenuto presso l'Organismo Agenti e Mediatori (OAM) al n. M229.

Iscrizione IVASS sezione "E" n. E000049167.

Società Unipersonale Sottoposta a direzione e coordinamento di Link Holding S.r.l.. Amministratore Unico sig. Pierantonio Furian.

La società svolge la professione di Mediatore Creditizio attraverso propri collaboratori abilitati ed in possesso dei requisiti previsti dal D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni.

L'elenco dei collaboratori è disponibile presso il sito dell'OAM – [www.organismo-am.it](http://www.organismo-am.it).

**Si invita la clientela ad una attenta lettura del presente avviso all'interno del quale sono precisati i diritti e gli strumenti di tutela previsti per i clienti e disciplinati all'interno del D.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario, titolo VI)**

Il presente avviso ha l'obiettivo di far conoscere alla Clientela i diritti ad essa spettanti e gli strumenti di tutela a Sua disposizione così come previsto dalla disciplina attualmente in vigore, ed in particolare, dal Titolo VI del D.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario – TUB) e successive modifiche ed integrazioni, dal Provvedimento di Banca d'Italia del 9 febbraio 2011, in linea con la riforma del credito ai consumatori introdotta dal D.lgs. 141/2010 e successive modifiche ed integrazioni. Detto provvedimento per quanto concerne i Mediatori Creditizi - ferme restando le altre disposizioni normative e regolamentari - richiama il provvedimento dell'UIC del 29 aprile 2005 "Istruzioni per i Mediatori Creditizi".

**Il Mediatore Creditizio**

Ai sensi dell'art. 128 *sexies* del D.lgs. n. 385/1993 (TUB), è mediatore creditizio il soggetto, che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. L'esercizio di tale attività prevede obbligatoriamente l'iscrizione all'interno dell'elenco dei mediatori creditizi tenuto dall'Organismo Agenti e Mediatori. Link Soluzioni S.r.l. risulta regolarmente iscritta all'interno di tale elenco con numero di iscrizione M229.

Il Mediatore Creditizio non è responsabile della mancata concessione e/o erogazione alla clientela dei finanziamenti richiesti né tantomeno degli eventuali inadempimenti degli Enti Finanziatori, né è responsabile nei confronti della Banca o degli Intermediari Finanziari.

**Il Mediatore Creditizio non può assolutamente concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di Banche o Intermediari Finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi, e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche e dagli intermediari finanziari o dal cliente.**

Si invita pertanto la Clientela:

- 1) ad accertarsi preliminarmente che il soggetto cui si rivolge sia legittimamente autorizzato all'esercizio dell'attività verificando la sussistenza del previsto titolo abilitativo (esponente aziendale, collaboratore e/o dipendente di Mediatore Creditizio);
- 2) a chiedere al soggetto cui si rivolge, evidenza del titolo in base al quale opera (ad esempio: l'incarico ricevuto dalla società di cui vengono proposti i prodotti, l'indicazione della propria qualifica, la verifica di un eventuale strumento identificativo quale un cartellino, un biglietto da visita etc.).

Ricordiamo inoltre che tutta la documentazione necessaria a supportare la Clientela nella scelta inerente l'ipotetico finanziamento è a disposizione della stessa presso i nostri uffici aperti al pubblico, nonché all'interno del nostro sito [www.linksoluzioni.it](http://www.linksoluzioni.it), così come previsto dalla normativa vigente.

**Principali diritti della clientela**

**E' a tutela del cliente:**

- l'**obbligo** della forma scritta del contratto di mediazione creditizia a pena di nullità;
- l'**obbligo** in caso di offerta svolta in luogo diverso della sede del Mediatore Creditizio e prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia, di consegnare al cliente copia di questo "avviso" e dei fogli informativi relativi al servizio offerto. A tale proposito il cliente sottoscrive la modulistica in dotazione del collaboratore del mediatore attestante l'avvenuta consegna della stessa e la data del giorno della consegna;
- l'**obbligo** di consegnare al cliente, prima della conclusione del contratto di finanziamento, la modulistica di trasparenza, l'informativa relativa all'operazione di finanziamento offerto dalla Banca/Intermediario Finanziario, la Guida concernente l'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie previsti ai sensi dell'art. 128 bis del TUB (Arbitro Bancario e Finanziario), un documento contenente i tassi effettivi globali medi (TEGM) previsti dalla legge n. 108/1996 tempo per tempo vigenti;
- l'**obbligo** di consegnare al cliente l'informativa sul trattamento dei dati personali per l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 13 e 23 del D.lgs. 196/2003;
- l'**obbligo** di indicare nei contratti di mediazione creditizia la provvigione ed ogni altro onere, commissione, condizioni e spese a carico del cliente;

- la nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione delle provvigioni di mediazione creditizia, di ogni altra remunerazione e condizioni praticate nonché delle clausole che prevedono, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicate nei fogli informativi.

#### **Sono a tutela del cliente, in qualità di consumatore:**

- **l'indicazione** nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari relativi alla attività di mediazione creditizia degli estremi dell'iscrizione all'elenco OAM, e che il servizio offerto dal Mediatore Creditizio si limita alla messa in relazione anche attraverso attività di consulenza, di banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.  
Precisando che tale servizio non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto;
- **l'indicazione**, nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari relativi a operazioni di finanziamento nei quali il Mediatore Creditizio dichiara il tasso di interesse o altre cifre concernente il costo del finanziamento, specificando anche la Banca/Intermediario Finanziario erogante e ove previsti il tasso TAEG o ISC (indicatore sintetico di costo) comprensivo degli oneri di mediazione creditizia laddove inclusi nella base di calcolo.

#### **Il Cliente ha diritto:**

- **di avere a disposizione e di asportare** copia del presente "avviso" esposto e messo a disposizione alla clientela all'interno dei locali commerciali aperti al pubblico e su [www.linksoluzioni.it](http://www.linksoluzioni.it);
- **di avere a disposizione e di asportare** copia del "Foglio Informativo" in vigore, datato e tempestivamente aggiornato, contenente una dettagliata informativa sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali; il Foglio Informativo è reso disponibile nei locali commerciali aperti al pubblico, e su [www.linksoluzioni.it](http://www.linksoluzioni.it);
- qualora il Mediatore Creditizio si avvalga **di tecniche di comunicazione a distanza**, di avere a disposizione mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su un supporto durevole, copia di questo "avviso" e del "foglio informativo" relativi al servizio e/o prodotto offerto;
- **di ricevere informazioni dettagliate** relative all'operazione e/o al servizio offerto;
- **di ottenere**, prima della conclusione del contratto di mediazione creditizia, senza termini e condizioni, una copia completa del relativo testo copia "uso-stipula", per una ponderata valutazione dello stesso fermo restando che la consegna di tale copia non impegna il mediatore creditizio ed il cliente alla stipula del contratto di mediazione creditizia;
- **di ricevere** un esemplare del contratto di mediazione creditizia stipulato in forma scritta;
- **di ottenere** a proprie spese, entro e non oltre 90 giorni, copia della documentazione relativa a singole operazioni compiute negli ultimi 10 anni;
- **di venire informato** in merito alle procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie a disposizione del cliente e del modo di accedervi;
- **di recedere** dal contratto di mediazione attraverso le modalità previste all'interno del foglio informativo e del contratto di mediazione.

#### **Procedura in caso di reclamo**

Eventuali reclami in relazione al contratto di mediazione dovranno essere effettuati per iscritto mediante comunicazione contenente i seguenti elementi:

- Nominativo o denominazione del cliente
- Recapiti del cliente
- Data del contratto di mediazione
- Motivazione del reclamo
- Richiesta sottoposta al mediatore.

I reclami dovranno essere trasmessi a mezzo lettera raccomandata A/R a: Link Soluzioni S.r.l. – Ufficio Reclami – Via G. Galilei n. 13/1 n. 11 -31057 Silea (TV), o tramite PEC all'indirizzo [linksoluzioni@legalmail.it](mailto:linksoluzioni@legalmail.it). In caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia o rapporto ad esso connesso, il Foro competente in via esclusiva sarà quello generale del consumatore. Tuttavia le parti espressamente convengono che per le cause relative a diritti di obbligazione e di pagamento è anche competente il Foro di Treviso, con ciò derogandosi volontariamente alla competenza ordinaria. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 33 e segg. D.lgs. 206/2005 (Codice del consumo) il cliente riconosce che l'indicazione del Foro così convenuto è stata liberamente determinata tra le parti e che non costituisce squilibrio alcuno delle condizioni contrattuali, fatte salve le ipotesi di foro inderogabile per Legge.

#### **Ricorsi e conciliazione**

Il cliente può presentare un reclamo al finanziatore (Intermediario Finanziario, Banca, Istituto Erogante ecc.), con il quale il mediatore lo avrà messo in contatto che rispondere entro 30 giorni. Nel caso in cui il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al mediatore creditizio.

Di seguito si riportano i recapiti delle Segreterie tecniche dei tre Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituite presso le sedi della Banca d'Italia di Milano, Roma e Napoli:

- Segreteria tecnica del Collegio di Roma (Via Venti Settembre, 97/e - 00187 Roma – Tel.: 06 47921)
- Segreteria tecnica del Collegio di Milano (Via Cordusio, 5 - 20123 Milano – Tel.: 02 724241)
- Segreteria tecnica del Collegio di Napoli (Via Miguel Cervantes, 71 - 80133 Napoli – Tel.: 081 7975111)